



# 30GIORNI

Nella Chiesa e nel mondo  
mensile internazionale  
diretto da Giulio Andreotti

## I libri di 30Giorni

**Il discorso del professor Franco Coppi all'inaugurazione della Scuola Forense - Perugia, 15 gennaio 2004**



# LA GIUSTIZIA È UGUALE PER TUTTI, MA...

**Franco Coppi**

*Avvocato penalista, professore ordinario di Istituzioni di Diritto Penale presso l'Università La Sapienza di Roma*

## La giustizia e' uguale per tutti, ma...

QUANDO IO HO INCOMINCIATO, ormai tanti anni fa, a frequentare i luoghi dove si amministrava la giustizia, due cose in particolare colpivano la mia attenzione appena entravo in un'aula: una piccola statuetta, non di grande pregio artistico ovviamente; e una scritta. Erano due cose che per il loro valore simbolico mi inducevano a qualche riflessione durante quei periodi noiosi, purtroppo assolutamente consueti nell'esercizio della nostra professione, nei quali aspettiamo che una causa venga chiamata, che la sentenza venga pronunciata. Sono tempi spesso assolutamente morti, sono tempi che cerchiamo di occupare chiacchierando con i colleghi o con il pubblico ministero, che aspetta con noi.

Qualche volta, quando siamo soli, ci guardiamo in giro, e allora sempre la mia attenzione ricadeva su queste due cose, la scritta e questa statuetta.

Come avrete capito le due cose erano da una parte il crocifisso e dall'altra la scritta: "La legge è uguale per tutti". Mentre nelle vecchie aule di giustizia il crocifisso era sempre presente, la posizione del Cristo non era sempre la stessa e dipendeva dall'artigiano a cui era stato commissionato il lotto di questo o di quel tribunale; e la diversità delle posizioni suscitava qualche riflessione perché appunto il Cristo non sempre era effigiato allo stesso modo: qualche volta il suo viso era rivolto verso l'alto, sembrava quasi che rivolgesse il suo sguardo verso il soffitto, forse intendeva rivolgersi direttamente verso il Padre, sembrava quasi che volesse invocare un aiuto, un intervento del Padre per quanto stava accadendo in quell'aula. Altri avrebbe potuto forse formulare una interpretazione più maliziosa e pensare che il volto fosse rivolto verso l'alto perché il Cristo non voleva vedere quello che capitava in quell'aula, forse per non aggiungere alla sofferenza della crocifissione l'ulteriore sofferenza della contemplazione di quello che avveniva nell'aula e quindi la contemplazione di una possibile ingiustizia.

Altre volte invece il suo volto era reclinato sul petto, come se, invece, quasi volesse vedere quello che succedeva nell'aula e con quel suo atteggiamento sofferente partecipare alle sofferenze che si andavano consumando nell'aula.

Oggi i crocifissi stanno sparendo, non esistono più, nelle aule nuove non vengono più attaccati. Almeno per quello che ho potuto constatare esistono solo nelle aule più antiche, quelle più alte, dove appunto l'altezza della collocazione del crocifisso scoraggia tentativi di rimozione. Quindi oggi è difficile trovare con la stessa frequenza il crocifisso nelle aule e questo mi dispiace, e non dal punto di vista religioso (non faccio affatto questione del significato religioso del Cristo).

Io penso invece che il Cristo nell'aula di giustizia ci stesse bene proprio perché esso è un simbolo che ricorda come anche un giusto possa essere condannato ad una pena, possa ricevere una condanna ingiusta, e crudele. Penso che potesse essere considerato un simbolo di come il processo si possa risolvere spesso in una farsa, possa risolversi in un alibi utile per nascondere la prepotenza e la viltà del potere, la paura che il potere ha della verità.

Sotto questo punto di vista quella piccola struttura, quella innocua struttura avrebbe potuto continuare a essere presente nelle aule di giustizia.

Invece, la scritta "la legge è uguale per tutti" c'è, immancabile, collocata in varie posizioni. Questa scritta non manca mai.

Anzi: adesso non è neanche più sola perché qualche bell'ingegno ha pensato di accompagnarla con un'altra scritta (questa addirittura tra virgolette perché direttamente copiata dalla Costituzione), cosicché tutti vediamo accanto alla vecchia e tradizionale scritta anche questa nuova: "La giustizia è amministrata in nome del popolo".

“La legge è uguale per tutti” è una scritta apparentemente rassicurante perché certamente soddisfa una esigenza profonda della nostra coscienza, della nostra coscienza morale, della nostra coscienza civile, del nostro sentirci parte di una collettività, del nostro sentirci concittadini. Chi mai rinuncerebbe alla eguaglianza della legge? chi accetterebbe diversità di leggi per casi eguali? chi accetterebbe diversificazioni giuridiche in funzione di differenze, come dice la Costituzione, di sesso, di lingua, di religione, possiamo aggiungere di stato sociale, di ricchezze, di prestigio, di potere, di miseria che possono contraddistinguere qualche volta l'imputato o le parti in un processo?

È tanto sentita, questa esigenza, che noi siamo disposti anche ad accontentarci di una qualità mediocre del prodotto purché esso sia eguale per tutti.

Certamente sarebbe meglio che il prodotto fosse buono od ottimo, ma anche se è mediocre o pessimo, siamo pronti ad accettarlo purché esso sia eguale per tutti. Dunque l'espressione “la legge è uguale per tutti”, se è vero questo, non può essere intesa semplicemente come una affermazione di principio, peggio ancora come una affermazione di principio astratta o un corollario. Secondo me il contenuto di questa frase è molto più pregnante, molto più concreto perché è rivolto soprattutto al momento applicativo della legge. Non si tratta di vietare che vengano emanate le leggi diversificate in funzione di quelle differenze di cui prima dicevo. A noi interessa soprattutto che nel momento del giudizio vengano giudicati in modo eguale casi eguali senza introdurre alcuna diversità di trattamento in funzione di differenze di posizioni sociali, di ricchezza, di potere o di prestigio.

Quindi questo principio, di cui stiamo parlando, consacrato in questa frase, che vediamo scritta in tutte le aule di giustizia, ha una duplice dimensione o, se volete, ha una duplice direzione: è un ammonimento non solo per chi fa le leggi, ma soprattutto per chi le applica: chi le applica le deve applicare in modo eguale per tutti in casi eguali.

E dire che, collocata nelle aule di giustizia, la frase “la legge è uguale per tutti” si esprime soprattutto nella seconda direzione e riguarda soprattutto il momento applicativo della legge, significa che essa si rivolge a tutti e in primo luogo ai giudici. (La scritta la “legge è uguale per tutti” normalmente, non so perché, viene posta alle spalle del giudice, quando addirittura, qualche volta, non viene scritta sul davanti del banco dei giudici, in posti nei quali i giudici normalmente non la possono leggere. Mentre essa dovrebbe essere stampata di fronte al giudice: il giudice, quando abbassa lo sguardo tra le carte del processo, dovrebbe essere portato inevitabilmente a leggerla e a rileggerla).

Naturalmente la scritta vale anche per le parti tecniche. Pubblico ministero e noi difensori sappiamo che la legge sarà applicata in modo eguale, non ci saranno soprusi, ma non ci saranno neppure favoritismi a seconda della qualità dell'imputato. Sia l'imputato sia la persona offesa, l'intera collettività che partecipa, sanno attraverso quella rassicurante scritta che la legge sarà applicata in modo eguale in casi eguali.

Direi che questa scritta è la versione nel campo della giustizia del principio generale sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Ma vorrei aggiungere che questa scritta è ancora più rassicurante perché contiene qualche cosa di più di quanto non sia scritto nella Costituzione.

La scritta è assolutamente netta e assolutamente precisa. “La legge è uguale per tutti”: la garanzia riguarda tutti.

E non si ricorre neanche al principio della esemplificazione (sesso, religione, e così via); non si dice nulla e non c'è possibilità quindi di dimenticarsi di qualche cosa, di svaloriizzare, svalutare una qualche circostanza che attraverso il sistema della giustizia sia diversificata, e potrebbe essere dimenticata, essere pretermissa.

In definitiva questa disposizione avverte che in casi che sono simili le parti hanno tutto il diritto di attendersi la stessa decisione, una decisione conforme alla regola ritenuta appropriata secondo il diritto vigente.

Anzi, come dicevo, si è ritenuto di rafforzare questa scritta con l'altra: “la giustizia è amministrata in nome del popolo”.

La cosa non è che mi convinca molto, al di là delle buone intenzioni di chi l'ha pensata.

Io credo che, forse, se si doveva copiare qualche parte dell'articolo 101, sarebbe stato più opportuno copiare il secondo comma dello stesso, dove leggiamo che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo sarebbe stato un ammonimento, un avvertimento, una sollecitazione più opportuna. Anche perché noi sappiamo che tutte le volte che un giudice pronuncia una sentenza, il dispositivo avverte che la sta pronunciando in nome del popolo italiano. Quindi questo avvertimento, che la giustizia è amministrata in nome del popolo, lo abbiamo quotidianamente, ogni volta in cui viene pronunciata una sentenza. Poi bisogna stare attenti quando si scrivono queste cose perché qualche sofista malizioso potrebbe cominciare a dire che già nelle aule di giustizia si crea una contrapposizione tra legge e giustizia: la legge è uguale per tutti mentre la giustizia è amministrata in nome del popolo. Sono due cose diverse? Qualcuno potrebbe pensare che lo siano e che si sia manifestamente o inconsapevolmente voluto introdurre nelle aule di giustizia questo dubbio: che legge e giustizia siano cose diverse e che attraverso queste scritte si pensi di riproporre l'antica disputa tra *lex* e *ius*.

Ma comunque, al di là di tutto questo, al di là di queste dichiarazioni, abbiamo la nostra bella scritta “la legge è uguale per tutti.”

Allora, se così è, se questa affermazione è così rassicurante, perché nel titolo di questa chiacchierata abbiamo aggiunto questa congiunzione avversativa “ma”? E che cosa vogliono dire questi benedetti puntini?

La risposta, almeno per quel che mi riguarda, è agevole, immediata, anche intuibile.

La legge è uguale per tutti, ma i giudici no. I giudici non sono eguali tra loro, anzi sono differenti, spesso sono molto differenti tra loro.

Un importante giudice americano, autore di un fortunato romanzo, da cui è stato tratto un altrettanto fortunato film, afferma che esistono quattro categorie di giudici.

Dice che esistono giudici senza cuore e senza testa; giudici con il cuore ma senza testa; giudici che hanno la testa ma non hanno il cuore; e finalmente c'è un drappello di giudici, i quali hanno tanto la testa quanto il cuore.

Ora evidentemente, se questo è vero, e chi ha un po' di esperienza di aule di giustizia sa che è tendenzialmente vero, ci si rende conto che queste categorie sicuramente sono tra di loro profondamente diverse.

Anche i giudici che fanno parte della quarta categoria (cioè i benedetti che sono dotati di cuore e di testa), anche questi sono tra loro diversi, perché non tutti i cuori battono alla stessa maniera e non tutte le teste ragionano nello stesso modo.

E allora il problema, l'interrogativo che ci dobbiamo porre, è: se i giudici sono tra di loro diversi, tale loro diversità incide sulla eguaglianza di fronte alla legge? La diversità dei giudici ci rende diversi di fronte alla legge nel momento della sua applicazione?

L'interrogativo potrebbe essere esteso fino alle sue più angosciose conseguenze.

L'applicazione della legge cambia a seconda del giudice? Avremo tante leggi diverse per quanto sono diversi i giudici?

Un mio amico, che aveva perso familiarità con il latino, di fronte alla famosa frase *tot capita tot sententiae*, traduceva maccheronicamente "tante capocce e tante sentenze", proprio a sottolineare che, poiché ognuno la pensa a modo suo, le sentenze sono assolutamente incontrollabili.

Dico subito a scanso di equivoci che il discorso che sto cercando di fare e che, vedrete, alla fine sarà un po' meno pessimista di quanto queste battute introduttive non potrebbero far pensare, non ha niente a che vedere con quello dell'interpretazione creativa di cui adesso ci si diletta a parlare.

A parte il fatto che io personalmente credo che molti tra noi non abbiano capito cosa significhi esattamente l'interpretazione creativa; certo, a prenderla sul serio, perlomeno a guardare le intenzioni del legislatore, sta a significare che l'interpretazione creativa è il trionfo della politica del giudice, la scelta volontaria del giudice di andare oltre quel limite posto dal significato proprio delle parole; dal significato fatto palese dalla connessione delle parole. Ora, quando io parlo di diversità dei giudici, siamo ben lontani da queste cose. Certo, nessuno può escludere l'arbitrio o la follia, ma ovviamente è questo il caso della patologia. Quello che ci interessa, sappiamo, sono piccole storie quotidiane.

Così come il mio discorso è molto lontano da quella istanza che si vuol far risalire all'illuminismo, secondo cui il giudice dovrebbe essere la voce parlante della legge, nel senso che non ci sarebbe bisogno di interpretazione perché la legge si esprime con tal chiarezza da sola che il giudice la deve solo applicare senza bisogno di interpretazione.

Muovo dal semplice, indiscutibile presupposto illustrato da William James, secondo cui ognuno di noi «ha un'intima concezione filosofica della vita», un punto di vista sulla vita grazie al quale sente in modo personale «la spinta e la pressione del cosmo»; e sono convinto che tutto ciò si rifletta nella interpretazione della legge e, prima ancora, nella stessa lettura dei fatti che devono essere giudicati.

Come ha splendidamente detto Hart, la norma contiene un nucleo di certezza, circondato da una zona di penombra, che diviene sempre più sfumata quanto più ci si allontana dal nucleo: e l'interprete, penetrando nella zona della penombra, è chiamato ad esercitare continue opzioni fra diverse possibili soluzioni; ed è nell'esercizio di tali opzioni che si riflette la personale visione della vita e del mondo dell'interprete.

E lo stesso fenomeno si verifica nella lettura, se non addirittura nella ricostruzione, dei fatti, cioè nella rilevazione dei dati attraverso i quali e sui quali si esprime il giudizio secondo le norme.

Ogni operatore del diritto è costretto a compiere alcune opzioni tra tante possibili soluzioni, e l'opzione è inevitabilmente legata a questa spinta, a questa pressione del cosmo che ognuno di noi vive e avverte.

Ora, il nostro sistema processuale è, a mio avviso, tutto fondato sul presupposto della differenza dei giudici tra loro.

Oggi è tornato il giudice monocratico. Infatti si è pensato che questo giudice dovrebbe snellire il lavoro. Però le critiche al giudice monocratico, secondo me, sono ispirate dal fatto che è bene che la decisione nasca da un confronto di idee proprio per evitare che sia uno solo con la sua testa a decidere della sorte di una persona. Tutto il sistema delle impugnazioni è fondato sul presupposto della diversità dei giudici. Che senso avrebbe l'Appello o la Cassazione se pensassimo che tutti i giudici giudicano alla stessa maniera e quindi che il giudice d'Appello non potrebbe che decidere come quello di primo grado e la Cassazione avallare le decisioni dei giudici di merito?

Abbiamo ideato uno strumento, le Sezioni unite della Cassazione, perché addirittura a livello di Cassazione le sentenze possono essere diverse. E ogni rivista contiene mensilmente decisioni delle Sezioni unite, con le quali si cerca di assicurare la uniforme applicazione del diritto, sanando le diversità di orientamento esistenti tra le sezioni della stessa Cassazione. E proprio la giurisprudenza ha riconosciuto la sua stessa possibile schizofrenia nel momento in cui ha elaborato la figura, di creazione puramente giurisprudenziale, del provvedimento *abnorme*. *Abnorme* perché si tratta di provvedimenti del giudice che non corrispondono ad alcun modello giuridico codificato. La giurisprudenza ha riconosciuto che questo può avvenire e ha creato la figura del provvedimento *abnorme*, che può essere oggetto di impugnazione.

Inoltre, se considerate che il nostro sistema prevede l'obbligo della motivazione, ovvero di una motivazione che consenta al lettore di rendersi conto dei processi logici seguiti dal giudice, osserverete che il nostro ordinamento è molto attento, molto vigile di fronte al dato di fatto che ogni giudice può avere un approccio diverso, può compiere valutazioni, nel momento della decisione, diverse caso per caso.

E in questa ottica pensate per un istante a quel famoso articolo 606 lettera E del Codice di procedura penale, pensate al motivo di ricorso fondato sulla illogicità manifesta della sentenza. Una illogicità manifesta che deve risultare, dice il Codice attuale, dal testo stesso della motivazione. Una sentenza di questo genere implica che il giudice che l'ha scritta è evidentemente convinto di aver scritto qualche cosa di corretto dal punto di vista logico. La Corte di Cassazione legge la sentenza e la trova talmente contraria alle regole della logica da volerla gettare nel cestino. Quindi dallo stesso testo della sentenza il giudice di Cassazione rileva che il giudice di merito, in quel momento, ha perso la testa e ha scritto qualche cosa che è manifestamente illogico e quindi è sufficiente che si legga la sentenza per buttarla via.

D'altra parte vediamo anche il rovescio della medaglia. È la legge stessa che a volte esalta la diversità tra i giudici. Mi riferisco a tutte quelle norme nel campo del diritto penale che contengono elementi vaghi, elementi elastici. Sono tutte norme continuamente condizionate dalla realtà esterna o se vogliamo dalla storia, perché dalla storia e dalla realtà esterna devono essere ricavati i valori che servono ad integrare la disposizione. Ciò per volontà stessa del legislatore o perché il legislatore non è in grado di definirle o perché non è opportuno definirle o perché si vuole che si attinga direttamente alla realtà esterna il valore con il quale chiudere la proposizione normativa.

Pensate a due esempi banali, alle prime due disposizioni in materia di circostanze aggravanti e attenuanti: i motivi abietti e futili da una parte, e dall'altra i motivi di particolare valore morale e sociale. Non è forse vero che disposizioni di questo genere impegnano il giudice nella totalità della sua personalità e gli impongono di misurarsi con la storia? Pensate, ad esempio, al travaglio di quel giudice che pochi giorni fa ha dovuto decidere se concedere o meno le circostanze attenuanti, per motivi di particolare valore morale, a quella ragazza che ha organizzato il viaggio della mamma che aveva deciso di morire perché non riusciva più a resistere al dolore della malattia e che è partita per la Svizzera allo scopo di recarsi in una di quelle cliniche dove viene praticata l'eutanasia. Certamente è un'attività che per la legge penale italiana è illecita. Quindi il giudice, che si misura con questo problema e che si pone il problema se concedere o meno quella circostanza, è coinvolto in tutta una sua visione della vita e del mondo che non necessariamente coincide con la visione di un altro giudice. Infatti, se il pubblico ministero appellerà, ci potrà essere un giudice di appello che la vedrà in maniera diversa. Pensate all'articolo 529 del Codice penale laddove viene data la

definizione dell'osceno, che come voi sapete è tutto ciò che offende il pudore secondo il comune sentimento; comune sentimento che può essere diverso a distanza di pochi mesi. Pensate all'articolo 609 bis del Codice penale, ai casi di minore gravità della violenza sessuale o ancora alla legge sulla stampa che fa riferimento a stampati idonei a turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o tali da poter provocare il diffondersi di suicidi; e anche qui (lasciamo stare il diffondersi dei suicidi), per un istante pensiamo a qual è il problema di fronte al quale è posto il giudice che deve stabilire se uno stampato sia idoneo a turbare il comune sentimento della morale.

E se volessimo un po' alzare il tiro, pensate a coloro che affermano che l'articolo 49 del Codice penale introduce il principio della concreta offensività del fatto e quindi impone al giudice di verificare e di vedere se un fatto formalmente corrispondente alla fattispecie astratta incriminatrice nel caso concreto sia effettivamente lesivo degli interessi che la norma intende proteggere.

Io sono sempre perseguitato da un'antica sentenza che portò alla condanna per il reato di corruzione di minorenni due coniugi che avevano rapporti sessuali nel loro letto matrimoniale avendo vicino al letto la culla con dentro il bambino di due mesi dormiente.

Siccome il vecchio articolo 530 del Codice penale incriminava chi commetteva atti sessuali in presenza di un minore e poiché in questa fattispecie il minore era presente e non importava se avesse due mesi e se dormisse, perché si poteva sempre svegliare e l'inconscio poteva restituirgli, a distanza di anni, chissà quante immagini captate nella notte e nel buio di quel che stava accadendo nel letto lì accanto, il giudice condannò.

Tutto ciò induce, in definitiva, a una constatazione: è la struttura stessa della norma che comporta una diversa interpretazione e applicazione del diritto da parte dei giudici. E ciò anche se, probabilmente, un altro giudice, che avesse avuto un po' di più il senso del ridicolo, non avrebbe preso lo stesso provvedimento. Dunque è un dato fisiologico dell'ordinamento la varietà, le oscillazioni ed il contrasto nelle applicazioni del diritto da parte della giurisprudenza. Anche quando la Corte di Cassazione interviene cercando di comporre il contrasto tra le sue stesse Sezioni, attraverso il ricorso alle Sezioni unite, la decisione vale per quel caso.

Ora, se dobbiamo, da un lato, accettare questo dato di fatto, dall'altro dobbiamo tentare di affinare gli strumenti che la legge stessa ci mette a disposizione per cercare di ridurre tendenzialmente queste disuguaglianze nell'applicazione concreta della legge, e cercarne di nuovi.

Noi dobbiamo credere che il nostro sistema, con tre gradi di giudizio (qualcuno ne vorrebbe solo due: forse quello che sto dicendo dimostra come tutto sommato tre non sono superflui), con l'obbligo della motivazione, consente di realizzare quella rete di controlli che, sebbene debbono non neutralizzare l'originalità dei contributi dei singoli giudici, tentino di incanalarli in una logica che porti effettivamente a trattare in modo eguale casi eguali, secondo la regola espressa dall'ordinamento in quel momento.

Questo sistema non annulla i cambiamenti e le mutazioni della giurisprudenza, ma legittima i cambiamenti solo nella misura in cui essi non siano frutto dell'arbitrio del singolo giudice e costituiscano invece una risposta voluta a una richiesta di mutamento che proviene dalla stessa coscienza comune.

Voi capite che, se così è, l'Italia dovrebbe avere un giudice capace di volare alto. Noi vorremmo un giudice veramente calato nella storia, immerso nei valori, capace di attingere ai valori che la coscienza comune esprime in un determinato momento. Soltanto un giudice capace di volare alto è un giudice capace di esercitare la più necessaria, ma anche la più socialmente pericolosa, delle attività che si possono realizzare.

Vedete, se uno storico dell'arte sbaglia nell'attribuire un quadro e lo dà a Giorgione anziché a Picasso, il quadro sta sempre lì, lo possiamo ammirare indipendentemente dall'etichetta che c'è sotto; poi ci sarà un altro storico che rimetterà le cose a posto, ma non muore nessuno.

Il giudice che sbaglia nell'applicazione della legge può uccidere una persona. Ecco perché, secondo me, dovremmo concentrarci su ben altri problemi di quelli che in questo momento appassionano (lo dico con un punto interrogativo) l'opinione pubblica. Primo tra tutti il problema che sta alla base della separazione delle carriere. Come se la separazione delle carriere rendesse migliori i giudici separati di quanto non lo siano da non separati. Come se il giudice che in questo momento si appiattisce sulle posizioni del pubblico ministero nel momento in cui è separato cesserà di comportarsi così.

Come già ho avuto occasione di dire, chi nasce sogliola rimane sogliola, non serve trasferirlo dall'Adriatico al Tirreno per farlo diventare un delfino. Sempre sogliola sarà e sempre troverà qualche cosa sui cui appiattirsi.

Noi dobbiamo pensare, quindi, tenendo proprio conto di queste inevitabili disuguaglianze tra giudici, che attualmente è possibile introdurre nella magistratura persone assolutamente inadatte, cioè persone che diventano socialmente pericolose nel momento in cui avendo vinto un concorso acquistano un diritto di vita o di morte sui cittadini e che pensano di poter giustificare tutto in nome di un libero convincimento che in realtà è soltanto un loro convincimento spesso frutto di ignoranza e di arroganza.

Io nella mia carriera ho conosciuto moltissimi giudici e debbo dire che molti di questi giudici erano e sono bravi. Alcuni di questi giudici sono addirittura eccellenti. Ma sarei disonesto, innanzitutto nei miei confronti, e nei confronti vostri, specialmente nei confronti di voi giovani che mi ascoltate, se non aggiungessi che ho anche letto tante sentenze strampalate. Sentenze strampalate sul piano logico, sentenze strampalate per agganci a matrici culturali assolutamente discutibili: sentenze appunto che giustificano l'intervento della Corte di Cassazione, che le straccia in quanto manifestamente illogiche. Un sistema che funzioni dovrebbe contare sulla punta delle dita le sentenze di annullamento per manifesta illogicità. Il che vorrebbe dire che il sistema funziona e che i giudici producono sentenze nell'ambito del ragionevole.

E allora è inevitabile porsi alcuni problemi: come sono entrati in magistratura taluni magistrati.

Io ne ricordo uno il quale aveva due caratteristiche. Quando al vecchio Palazzo di Giustizia di Roma, dove c'erano stati crolli, si facevano i lavori e c'erano cumuli di macerie, lui faceva pipì sui cumuli di macerie che erano dentro il Palazzo di Giustizia. Inoltre, la sera girava intorno al Palazzo per vedere se reggeva o non reggeva. Poi però andava in Corte d'Appello. All'epoca la Corte d'Appello era composta da cinque persone e io mi sono sempre chiesto: ma se due giudici sono di un parere e due di un altro la decisione dipende da questo matto?

Ce n'era un altro, che era talmente matto, che veniva accompagnato in Tribunale dalla mamma con l'autista. La mamma lo portava alle nove e se lo veniva a riprendere alle due pur di non lasciarlo da solo un momento, consapevole dei guai che poteva combinare.

Allora bisogna chiedersi: ma questi giudici come sono entrati in magistratura, come sono arrivati ad occupare posti rispetto ai quali noi francamente li riteniamo essere assolutamente inadeguati?

E allora qual è il problema? Altro che la separazione delle carriere! Se potessimo discutere del problema della separazione delle

carriere (problema che oggi è un lusso per noi), vorrebbe dire che avremmo risolto a monte tanti altri problemi cosicché, finalmente, potremmo occuparci anche della separazione delle carriere. E, invece: il sistema attuale garantisce un accesso in carriera solo a persone che, ripeto, noi vorremmo capaci di volare alto, ovvero questo sistema è un sistema che – dobbiamo riconoscere – è condannato proprio dal fatto che consente un troppo largo accesso a persone inadeguate? È vero o non è vero che il sistema, oggi, è congegnato in maniera tale che è privilegiata più la memoria che non l'intelligenza e la cultura (sapete che la memoria appartiene a tutti anche a persone non proprio dotate dal punto di vista intellettuale)?

Non è difficile laurearsi in giurisprudenza o vincere un concorso, oggi. Il difficile, infatti, non è imparare a memoria un testo di legge o una sentenza della Cassazione. I problemi vengono dopo, quando si tratta di applicare quanto si è imparato a memoria. Allora si rilevano, purtroppo, fragilità, impreparazione, incapacità e inadeguatezza.

Ora, io non sono uno studioso della materia e non saprei che cosa proporre di nuovo e di diverso, ma certo non si può non pensare che il sistema di accesso sia assolutamente inadeguato.

Questo grande legislatore che noi abbiamo, da una parte si occupa dei massimi principi e dei sommi sistemi e vuole separare le carriere; nello stesso tempo propone, come riforma dell'ordinamento giudiziario che, qualora gli aspiranti uditori ai futuri concorsi saranno più di 1500, venga ridotto il numero delle prove scritte, che dovrebbero essere quindi portate a due, una prova di diritto civile e un'altra a scelta della commissione: il penale o l'amministrativo. Quindi con due compitini il discorso è finito.

E, atteso il fatto che a Napoli, quando venne fuori l'obbligo delle cinture, comparvero subito magliette con sopra dipinte le cinture, già vedo un popolo di persone disposte a passare per aspiranti candidati alla magistratura in modo da far salire il livello a quota 1.500 e abbassare naturalmente il numero delle prove scritte.

Se è questo che vogliamo, credo francamente che abbiamo davanti un programma di peggioramento e non certo di miglioramento.

L'altro problema è quello dei controlli. Non i controlli che si vogliono adesso realizzare (lunghi da me, infatti, l'idea di una sottoposizione di magistrati o di pubblici ministeri al ministro di Grazia e giustizia).

Io mi chiedo piuttosto: l'errore ripetuto, l'errore insistito, l'errore che è dimostrazione di una inadeguatezza, perlomeno per quel ruolo, deve avere delle conseguenze? Si badi, non sanzionatorie, questo è il punto. Qui non si tratta di sanzionare l'errore; ma deve avere difesa e protezione la collettività rispetto al giudice che manifesta insistentemente la sua inadeguatezza.

Io non intendo svolgere opera di terrorismo perché sono il primo a pensare che il giudice che viva nel terrore di dover subire conseguenze sanzionatorie del proprio errore sia un giudice ancora peggiore di quello di non grandissimo livello. Il giudice non può vivere in questa paura. Egli deve avere una sola paura, diversa, la paura, cioè, di sbagliare, non la paura delle conseguenze dello sbaglio, specialmente di natura sanzionatoria; e noi operatori del diritto dobbiamo essere disposti ad accettare il principio per cui tutte le volte in cui una sentenza, anche se non ci aggrada, rientra nell'ambito delle ragionevoli possibili letture del processo, quella è una sentenza accettabile, che deve essere accettata.

Noi qui stiamo pensando a quelle sentenze manifestamente illogiche di cui si occupa l'articolo 606 del Codice di procedura penale, sentenze quindi che dal punto di vista strutturale dimostrano che chi le ha scritte non era più in grado di ragionare logicamente; di ragionare con un minimo di compattezza e di coerenza nella struttura del discorso.

Allora, se così è, se questi sono gli obiettivi da raggiungere, noi dobbiamo batterci proprio per rivedere questi punti e avere il coraggio di lasciar perdere questioni assolutamente lussuose come, per noi, la separazione delle carriere. Poi, ripeto, solo quando si dimostrerà che separando le carriere si migliora il prodotto sarei disposto a riprendere il discorso.

E invece dobbiamo tentare, proprio in omaggio all'attività e alla funzione del giudice, e nella consapevolezza che certe diversità di valutazione di giudizi saranno sempre ineliminabili, di impegnarci proprio per cercare che nell'applicazione del diritto la collettività possa contare tendenzialmente sull'applicazione della legge sempre uguale per casi eguali.

Così forse verrà il tempo (non è per me perché io ormai sono troppo vecchio) in cui qualcun altro potrà scrivere un nuovo elogio dei giudici.